CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CODACCI-PISANELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1956 (*Stampato n. 950*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente i contratti di assicurazione e riassicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame tende ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo ai contratti di assicurazione e riassicurazione, firmato a Roma il 1° giugno 1954. Il disegno di legge mira, inoltre, a dare esecuzione all'Accordo stesso mediante la sua recezione nel nostro ordinamento giuridico.

L'Accordo codifica praticamente la prassi già osservata dalle compagnie di assicurazione interessate dopo la convenzione da esse conclusa a Londra nel 1947 (Accordi Menichella) e successivamente riconosciuta conveniente, per quanto riguarda l'Italia, dai Ministeri del

tesoro, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e dall'Ufficio italiano dei cambi.

Grazie all'Accordo in esame viene compiuto un ulteriore progresso verso la completa normalizzazione dei rapporti fra l'Italia e gli Stati ex nemici. In questo settore particolare, poi, è notevole l'interesse del nostro Paese. Basti pensare che all'inizio delle ostilità le Compagnie italiane di assicurazione e di riassicurazione erano creditrici di lire sterline 250.000 nei confronti delle Compagnie britanniche operanti nello stesso ramo. A conclusione delle trattative predette tale credito è stato interamente riconosciuto a un cambio medio di lire italiane duecentoquaranta per sterlina, con vantaggio per le Compagnie italiane.

Il disegno di legge è già stato esaminato e approvato dal Senato. Vi si propone, onorevoli colleghi, di approvarlo, anche in considerazione della sua pregevole redazione dal punto di vista tecnico.

CODACCI-PISANELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai contratti di assicurazione e riassicurazione, firmato a Roma il 1° giugno 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.